

REVISIONE LEGALE



1

PRIMA GIORNATA

Stefano Pizzutelli

12 giugno 2026

- *Attività:*

PROCEDURE PRELIMINARI ALL'INCARICO

- *Scopo:*

DECIDERE SE ACCETTARE O MENO L'INCARICO

- *Contenuti:*

VERIFICA DELLE COMPETENZE, DELLE CAPACITA', DELLE RISORSE

VERIFICA DELL'INDIPENDENZA

STESURA LETTERA DI INCARICO

Attività:

- PIANIFICAZIONE DEL LAVORO

Scopo:

- SVILUPPARE LA STRATEGIA GENERALE DI REVISIONE E IL PIANO DI REVISIONE

Contenuti:

- INDIVIDUAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA'
- DISCUSSIONI ALL'INTERNO DEL TEAM
- INDIVIDUAZIONE STRATEGIA GENERALE DI REVISIONE

Attività:

- SVOLGERE LE PROCEDURE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Scopo:

- IDENTIFICARE E VALUTARE IL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DELL'IMPRESA

Contenuti:

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI A LIVELLO DI BILANCIO E DI ASSERZIONI

- **RISPOSTE AL RISCHIO**

Attività:

- **CONFIGURARE LE RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE E LE PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI**

Scopo:

- **SVILUPPARE RISPOSTE APPROPRIATE AI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI**

Contenuti:

- **AGGIORNAMENTO DELLE STRATEGIE DI REVISIONE**
- **RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE**

- **RISPOSTE AL RISCHIO**

Attività:

- **SVOLGERE LE PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI**

Scopo:

- **RIDURRE IL RISCHIO DI REVISIONE AD UN LIVELLO ACCETTABILMENTE BASSO**

Contenuti:

- **CARTE DI LAVORO**
- **CRITICITA' RILEVATE**
- **SUPERVISIONE DELLO STAFF E RIESAME DELLE CARTE DI LAVORO**

Attività:

- VALUTARE GLI ELEMENTI PROBATIVI RACCOLTI

Scopo:

- DETERMINARE LE EVENTUALI ULTERIORI PROCEDURE DI REVISIONE

Contenuti:

- AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA SIGNIFICATIVITA'
- COMUNICAZIONE DELLE CRITICITA' RILEVATE
- ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE
- CONCLUSIONI RAGGIUNTE

PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA ITALIA) 200

8

- Il principio di revisione 200 è la pietra angolare di tutti gli altri principi di revisione
- **Oggetto:**
- Tratta delle responsabilità generali del revisore nello svolgimento della revisione contabile del bilancio in conformità ai principi di revisione.
- Definisce gli obiettivi generali del revisore e spiega la natura e la portata di una revisione contabile configurata in modo da consentire al revisore indipendente il raggiungimento di tali obiettivi.
- Illustra inoltre l'oggetto, il livello di autorevolezza e la struttura dei principi di revisione, e include le regole che stabiliscono le responsabilità generali del revisore indipendente applicabili a tutte le revisioni contabili, incluso l'obbligo di conformarsi ai principi di revisione

PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA ITALIA) 200

9

- La finalità della revisione contabile e quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio, mediante l'espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile → il giudizio riguarda il fatto se il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento.
- Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio

PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA ITALIA) 200

10

- Una revisione contabile conforme ai principi di revisione si svolge nel presupposto che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance abbiano riconosciuto determinate responsabilità fondamentali per lo svolgimento della revisione
- La revisione contabile del bilancio non solleva la direzione o i responsabili delle attività di governance dalle loro responsabilità

PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA ITALIA) 200

11

- Una revisione contabile conforme ai principi di revisione viene svolta sulla base del presupposto che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance abbiano riconosciuto e comprendano che hanno la responsabilità:
 - A) della redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, incluso, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;
 - B) di quella parte del controllo interno che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance ritengono necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA ITALIA) 200

12

Una revisione contabile conforme ai principi di revisione viene svolta sulla base del presupposto che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance abbiano riconosciuto e comprendano che hanno la responsabilità:

C) di fornire al revisore:

- I) accesso a tutte le informazioni, di cui la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance sono a conoscenza, che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
- II) ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere, ai fini della revisione, alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance;
- III) la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi

- I principi di revisione richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
- Per **ragionevole sicurezza** si intende un **livello elevato di sicurezza**.
- Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso.
- Tuttavia, una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio

- **Significatività nella revisione**
- Il revisore applica il concetto di significatività sia nella pianificazione che nello svolgimento della revisione contabile e anche nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sulla revisione contabile e dell'effetto degli eventuali errori non corretti sul bilancio.
- ***Cosa vuol dire errori significativi?***
- ***Qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.***

I principi di revisione richiedono che il revisore eserciti il proprio **giudizio professionale** e mantenga lo **scetticismo professionale** per tutta la durata della pianificazione e dello svolgimento della revisione contabile e che:

- Identifichi e valuti i rischi di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, sulla base della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del sistema di controllo interno dell'impresa;
- Acquisisca elementi probativi sufficienti e appropriati sull'esistenza di errori significativi, configurando e attuando risposte di revisione appropriate ai rischi identificati e valutati;
- Si formi un giudizio sul bilancio basato sulle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti.

- **Scetticismo professionale**

- **Art. 9 d. Lgs. 39/2010**

- **2.** Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori
- **3.** Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento

Scetticismo professionale

Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione, per esempio:

- Agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di loro;
- Alle informazioni che mettono in discussione l'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono utilizzare come elementi probativi;
- Alle condizioni che possono segnalare possibili frodi;
- Alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi di revisione
- Di trascurare circostanze inusuali;
- Di una eccessiva generalizzazione nel trarre le conclusioni in base alle osservazioni effettuate nel corso della revisione;
- Di utilizzare assunzioni non appropriate per determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione e valutarne i risultati.

- **Giudizio professionale**

- **L'utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell'incarico di revisione.**
- Il giudizio professionale è essenziale per il corretto svolgimento della revisione contabile.
- Non è possibile interpretare i principi etici e i principi di revisione applicabili, e non si possono assumere le decisioni consapevoli necessarie per l'intero svolgimento della revisione contabile, senza l'applicazione delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti ai fatti e alle circostanze

• **Giudizio professionale**

- Il revisore deve esercitare il proprio giudizio professionale nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio.

Il giudizio professionale è necessario in particolare per le decisioni in merito:

- Alla significatività e al rischio di revisione;
- Alla natura, alla tempistica e all'estensione delle procedure di revisione e per raccogliere gli elementi probativi;
- Alla valutazione se siano stati acquisiti elementi probativi appropriati e sufficienti e se sia necessario porre in essere ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi dei principi di revisione e quindi gli obiettivi generali di revisione;
- All'apprezzamento delle valutazioni della direzione nell'applicare il quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento dell'impresa;
- Al raggiungimento di conclusioni basate sugli elementi probativi acquisiti, per esempio, nella valutazione della ragionevolezza delle stime effettuate dalla direzione nella redazione del bilancio

- **Giudizio professionale**

- E' necessario esercitare il giudizio professionale per tutta la durata della revisione contabile che tale giudizio sia documentato in modo appropriato. A tale riguardo il revisore e tenuto a predisporre una documentazione della revisione sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna precedente cognizione dell'incarico di revisione, di comprendere i giudizi professionali significativi formulati dal revisore per giungere alle conclusioni sugli aspetti significativi emersi nel corso della revisione contabile.
- *Attenzione! → Il giudizio professionale non deve essere utilizzato per giustificare decisioni che non siano altrimenti supportate dai fatti e dalle circostanze dell'incarico o da elementi probativi sufficienti e appropriati*

Obiettivo generale del revisore

A) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;

B) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.

- **Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e per consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.**

Cosa sono gli elementi probativi?

Le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio.

Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia le informazioni acquisite da altre fonti.

Elementi probativi sufficienti: la sufficienza degli elementi probativi e la misura della loro **quantità**. La quantità necessaria di elementi probativi è influenzata dalla valutazione effettuata da parte del revisore dei rischi di errori significativi e anche dalla qualità degli elementi stessi;

Elementi probativi appropriati: la misura della loro qualità, la loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore.

PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA ITALIA) 200

24

Da dove provengono gli elementi probativi?

Si acquisiscono principalmente mediante le procedure di revisione svolte nel corso della revisione contabile.

Essi possono, tuttavia, includere anche informazioni acquisite da altre fonti, quali **le revisioni contabili precedenti**

In aggiunta alle altre fonti interne ed esterne all'impresa, una fonte importante di elementi probativi è costituita dalle **registrazioni contabili** dell'impresa.

Inoltre, le informazioni che possono essere utilizzate come elementi probativi possono essere state predisposte da un esperto interno o esterno all'impresa.

Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni che supportano e avvalorano le asserzioni della direzione, sia qualunque informazione in contrasto con tali asserzioni.

- **Il revisore deve conformarsi a tutti i principi di revisione pertinenti ai fini della revisione contabile.**
- Un principio di revisione è pertinente ai fini della revisione contabile se è in vigore e se sussistono le circostanze in esso considerate.
- **Attenzione! → Il revisore non deve dichiarare, nella relazione di revisione, la conformità ai principi di revisione se non si è attenuto alle regole del principio 200 e di tutti gli altri principi pertinenti ai fini della revisione contabile.**

- **I rischi**
- ***Rischio di revisione*** – il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato.

Il rischio di revisione dipende

- Dai rischi di errori significativi
- Dal rischio di individuazione.

I rischi

Rischio di errori significativi – il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile.

Costituito da due componenti

l) **rischio intrinseco** – la possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito;

li) **rischio di controllo** – il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell’impresa

- **I rischi**
- ***Rischio di individuazione*** – il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori.

I rischi

Il **rischio di individuazione** dipende dall'efficacia di una procedura di revisione e dalla sua applicazione da parte del revisore.

Aiutano a migliorare l'efficacia di una procedura di revisione e della sua applicazione e riducono la possibilità che un revisore possa scegliere una procedura di revisione non appropriata, applicare non correttamente una procedura di revisione appropriata, ovvero interpretare in modo errato i risultati della revisione contabile :

- un'adeguata pianificazione;
- Un'appropriata assegnazione del personale al team di revisione;
- L'applicazione dello scetticismo professionale;
- La supervisione e il riesame del lavoro di revisione svolto

PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA ITALIA) 200

30

Il rischio di revisione non può essere annullato

Non è possibile ottenere una sicurezza assoluta che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nella revisione contabile sussistono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio. I limiti intrinseci della revisione contabile derivano:

- Dalla natura dell'informativa finanziaria;
- Dalla natura delle procedure di revisione;
- Dalla necessità che la revisione contabile si svolga in tempi e a costi ragionevoli

- *Informativa finanziaria*
- La redazione del bilancio comporta valutazioni da parte della direzione nell'applicare ai fatti e alle circostanze dell'impresa le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento.
- Inoltre, molte voci di bilancio comportano decisioni soggettive o valutazioni o un certo grado di incertezza ed è possibile elaborare diverse interpretazioni o valutazioni parimenti accettabili.
- Di conseguenza, alcune voci di bilancio sono soggette ad un livello intrinseco di variabilità che non può essere eliminato dall'applicazione di ulteriori procedure di revisione

PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA ITALIA) 200

32

- *Limiti alle procedure di revisione*

Ad esempio

- È possibile che la direzione o altri soggetti non forniscano, intenzionalmente o involontariamente, tutte le informazioni che sono pertinenti per la redazione del bilancio ovvero quelle che sono state richieste dal revisore.
- Di conseguenza il revisore non può essere certo della completezza delle informazioni, anche qualora abbia svolto procedure di revisione per ottenere la sicurezza di aver acquisito tutte le informazioni pertinenti
- Le frodi possono comportare piani sofisticati e attentamente organizzati, concepiti al fine di occultarle. Pertanto le procedure di revisione utilizzate per raccogliere elementi probativi possono risultare inefficaci per individuare un errore intenzionale che comporta, per esempio, una collusione finalizzata ad una contraffazione della documentazione che possa indurre il revisore a ritenere validi gli elementi probativi quando invece non lo sono.

- *Tempestività dell'informativa finanziaria e equilibrio tra costi e benefici*
- **Gli aspetti connessi alla difficoltà, alla tempistica o al costo di una procedura di revisione per la quale non ci siano alternative, non costituiscono di per sé un valido motivo perché il revisore ometta di svolgere la procedura o si ritenga soddisfatto di elementi probativi meno che persuasivi.**
- Un'appropriata pianificazione aiuta a disporre di tempi e risorse sufficienti per lo svolgimento della revisione contabile. E' necessario raggiungere un equilibrio tra l'attendibilità delle informazioni e il loro costo.
- Gli utilizzatori del bilancio si aspettano che il revisore si formi un giudizio sul bilancio in tempi e a costi ragionevoli, riconoscendo che non sia fattibile identificare e valutare tutte le informazioni che possono esistere, né indagare in maniera esaustiva ogni aspetto partendo dall'assunto che, fino a prova contraria, tutte le informazioni sono errate o fraudolente.

- *Possibilità di scalabilità delle procedure di revisione per le imprese di dimensioni minori*
- **Quando un'impresa è di dimensioni minori?**
 - a) La concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti
 - b) Una o più delle seguenti caratteristiche:
 - I) operazioni semplici e lineari;
 - II) semplicità delle registrazioni contabili;
 - III) un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell'ambito delle singole linee di attività
 - IV) un sistema di controllo interno semplificato;
 - V) un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un'ampia gamma di controlli; ovvero un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.

I principi di revisione definiscono il proprietario di un'impresa di dimensioni minori coinvolto quotidianamente nella gestione della stessa come “proprietario-amministratore»

PAUSA

principio di revisione (ISA Italia) 240



- A. Responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile
- B. Identificazione e accertamento dei rischi dovuti a frodi
- C. Risposte del revisore ai rischi di errore dovuti a frodi

principio di revisione (ISA Italia) 240



- Gli **errori in bilancio** possono derivare da:
 - **frodi**
 - **comportamenti o eventi non intenzionali**
- Il fattore di distinzione tra le due categorie di errori è l'intenzionalità o meno dell'atto che determina gli errori in bilancio
- **Tipologie di frodi:**

errori derivanti da una falsa informativa finanziaria

✓ errori derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE?**
- La responsabilità nella prevenzione e individuazione delle frodi compete ai **responsabili delle attività di governance e alla direzione** (anche se sovente sono proprio i responsabili delle attività di governance e/o la direzione a commettere le frodi)
- E' importante che la direzione, con la supervisione dei responsabili delle attività di governance, ponga **forte enfasi sulla prevenzione delle frodi** fvolta a ridurre le occasioni che esse si verificchino, nonché introduca azioni deterrenti finalizzate a dissuadere dal commettere le frodi a causa della più elevata probabilità che queste siano individuate e punite

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **RESPONSABILITA' DEL REVISORE?**
- Il **revisore** ha la responsabilità di acquisire una **ragionevole sicurezza** che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali
- A causa dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante la revisione sia stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione


principio di revisione (ISA Italia) 240



- Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali.
- Ciò in quanto la frode può prevedere piani sofisticati ed organizzati attentamente, progettati al fine di occultarla, come ad esempio falsificazioni, omissioni intenzionali nella registrazione contabile di operazioni ovvero dichiarazioni intenzionalmente fuorvianti rilasciate al revisore

principio di revisione (ISA Italia) 240



- 
- il rischio per il revisore di non individuare errori significativi dovuti a frodi **poste in essere dalla direzione** è maggiore rispetto a quello dovuto a frodi perpetrate dai dipendenti, poiché la direzione è spesso nella posizione di manipolare, direttamente o indirettamente, le registrazioni contabili, di presentare una informativa finanziaria falsa, ovvero di forzare le procedure di controllo definite per prevenire simili frodi perpetrate da altro personale dipendente.

principio di revisione (ISA Italia) 240



- DEFINIZIONI

- **Frode:** atto intenzionalmente perpetrato con l'inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili della governance, del personale dipendente o di terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti
- **Fattori di rischio di frodi:** Eventi o circostanze che indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono un'occasione per commettere frodi

principio di revisione (ISA Italia) 240




- *Obiettivi del revisore*
 - IDENTIFICARE E VALUTARE I RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI NEL BILANCIO DOVUTI A FRODI
 - ACQUISIRE ELEMENTI PROBATIVI SUFFICIENTI ED APPROPRIATI
 - FRONTEGGIARE ADEGUATAMENTE FRODI O SOSPETTE FRODI INDIVIDUATE DURANTE LA REVISIONE

principio di revisione (ISA Italia) 240



IL TRIANGOLO DELLE FRODI

● OPPORTUNITA'



principio di revisione (ISA Italia) 240



- **INCENTIVI E PRESSIONI:**

- **Falsa informativa finanziaria**

- assegnazione di obiettivi di redditività
- conseguente rinuncia a benefit, premi
- rinnovo di affidamenti
- difficoltà ad avere i requisiti per le quotazioni
- effetti negativi su operazioni straordinarie

- **Appropriazione indebita di beni**

- Impegni finanziari del dipendente (tenore di vita troppo elevato, debiti, mutui)
- Vendette (ad esempio in correlazione a trasferimenti, mancate promozioni, licenziamenti)

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **OPPORTUNITA':**

- **Falsa informativa finanziaria**

- effettuazione di operazioni rilevanti con parti correlate
- elevato grado di soggettività nelle stime
- operazioni con entità estere con ordinamenti legali e fiscali peculiari
- ricorso ad intermediazioni esose o ingiustificate
- conti bancari in paradisi fiscali

- **Appropriazione indebita di beni**

- Rilevante giacenza di liquidi
- Magazzino caratterizzato da numerosi beni di dimensioni ridotte e elevato valore unitario o di facile rivendita
- Iscrizione tra le immobilizzazioni materiali di beni non registrati

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **GIUSTIFICAZIONE (contesto psicologico e di valori):**
 - **Falsa informativa finanziaria**
 - poca enfasi sul rispetto di codici etici all'interno dell'azienda
 - precedenti
 - tendenza ad assumere impegni irrealizzabili
 - mancato intervento della direzione per l'eliminazione di carenze nel controllo interno
 - **Appropriazione indebita di beni**
 - Cambiamento nel tenore di vita dei dipendenti
 - Tolleranza rispetto ai piccoli furti
 - Disinteresse per il fronteggiamento di rischi connessi alla tutela della proprietà aziendale

principio di revisione (ISA Italia) 240



SINTOMI DI FRODE:

1- Discrepanze nelle registrazioni contabili, incluse:

- operazioni che non siano registrate in maniera completa e tempestiva ovvero siano registrate in maniera impropria per quanto riguarda il loro ammontare, il periodo contabile, la classificazione o le direttive aziendali;
- operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati;
- rettifiche dell'ultimo minuto che influenzano significativamente i risultati economico-finanziari;
- accesso a sistemi e registrazioni da parte dei dipendenti non conforme ai limiti previsti dalle loro funzioni autorizzate;
- segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a presunte frodi

principio di revisione (ISA Italia) 240



SINTOMI DI FRODE

2 - Evidenze contraddittorie o mancanti:

- documentazione mancante;
- documentazione che sembra aver subito manipolazioni;
- indisponibilità di documentazione diversa da quella fotocopiata o trasmessa elettronicamente nei casi in cui dovrebbe esistere documentazione originale;
- significative partite in riconciliazione non giustificate;
- inusuali variazioni di bilancio, variazioni dei trend o di importanti indici di bilancio o correlazioni tra dati di bilancio, come ad esempio crediti che crescono più rapidamente dei ricavi;

principio di revisione (ISA Italia) 240



SINTOMI DI FRODE

2 - Evidenze contraddittorie o mancanti:

- risposte incoerenti, vaghe o non plausibili fornite dalla direzione o dai dipendenti alle indagini del revisore o alle procedure di analisi comparativa;
- discrepanze inusuali tra le registrazioni contabili dell'impresa e le conferme ricevute;
- numerose registrazioni di crediti e di rettifiche effettuate nei conti dei crediti;
- differenze non giustificate o non adeguatamente giustificate tra partitari e conti dei crediti, o tra gli estratti conto dei clienti e i partitari dei crediti;

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **ATTENZIONE: Relazioni problematiche ed inusuali tra il revisore e la direzione:**
- rifiuto di concedere l'accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell'impresa, e di consentire il contatto con determinati dipendenti, clienti, fornitori o con altri soggetti presso i quali si potrebbero ricercare elementi probativi;
- ingiustificata pressione imposta dalla direzione riguardo la tempistica per la risoluzione di aspetti complessi e controversi

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **Altro:**
- riluttanza della direzione a consentire incontri diretti tra il revisore ed i responsabili della attività di governance;
- principi contabili che sembrano differire da quelli abituali del settore;
- frequenti mutamenti nelle stime contabili che non sembrano essere originati da mutamenti nelle circostanze;
- tolleranza nei confronti delle violazioni del codice di comportamento dell'impresa

principio di revisione (ISA Italia) 240



- REGOLE (*strumenti per affrontare le frodi*)

1. SCETTICISMO PROFESSIONALE

2. DISCUSSIONE TRA I MEMBRI DEL TEAM DI REVISIONE (rif. ISA 315)

3. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*verifica a valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi incluse la natura, l'estensione e la frequenza di tale valutazione; il processo adottato dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa, compresi gli eventuali rischi specifici di frode che la direzione ha identificato o che sono stati portati alla sua attenzione*)

principio di revisione (ISA Italia) 240



- REGOLE
- **4. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI** *(il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio, e a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa. Nell'identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi, il revisore, basandosi sul presupposto che vi siano rischi di frodi nella rilevazione dei ricavi, deve valutare quali tipologie di ricavi, operazioni di vendita o asserzioni diano origine a tali rischi)*

principio di revisione (ISA Italia) 240



- REGOLE
- **5. RISPOSTE DI REVISIONE**
- Nel determinare le risposte generali di revisione il revisore deve:
 - a) assegnare all'incarico e supervisionare il personale, tenendo conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità delle persone cui affidare responsabilità significative nell'incarico di revisione nonché della valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frodi per tale incarico;
 - b) valutare se la selezione e l'applicazione dei principi contabili da parte dell'impresa, con particolare riferimento a quelli relativi a quantificazioni soggettive e ad operazioni complesse, possano essere indicative di una falsa informativa finanziaria, derivante dal tentativo della direzione di manipolare i risultati d'esercizio;
 - c) inserire un elemento di imprevedibilità nella selezione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione

principio di revisione (ISA Italia) 240



- REGOLE
- **6. VALUTAZIONE ELEMENTI PROBATIVI**
 - Procedure di analisi comparativa a fine anno potrebbero indicare rischi non conosciuti; un caso di frode non è un evento isolato;
- **7. IMPOSSIBILITÀ A PROSEGUIRE L'INCARICO**
 - Circostanze di natura eccezionale potrebbero indurre a recedere dall'incarico
- **8. ATTESTAZIONI SCRITTE**
 - Il revisore deve ottenere attestazioni scritte dalla direzione e dai sindaci relative alla messa in atto e il mantenimento del controllo interno per prevenire le frodi, alla comunicazione delle valutazioni dei rischi di frode, alla comunicazione delle informazioni su eventuali frodi commesse da altri soggetti

principio di revisione (ISA Italia) 240



- REGOLE

Necessità di attestazioni scritte:

- ***LA DIREZIONE E I RESPONSABILI DELLA GOVERNANCE***

1. Devono attestare la loro responsabilità sul controllo interno
2. Devono comunicare i risultati della loro valutazione dei rischi
3. Devono comunicare frodi o sospette frodi conosciute

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **COMUNICAZIONE A DIREZIONE E RESPONSABILI DI GOVERNANCE**

IN CASO DI FRODE O SOSPETTA FRODE IL
REVISORE DEVE INFORMARE
TEMPESTIVAMENTE LA DIREZIONE AD UN
LIVELLO APPROPRIATO E I RESPONSABILI
DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNANCE (SINDACI)

principio di revisione (ISA Italia) 240



- COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA' VIGILANZA
- stabilire se vi sia la responsabilità di informare soggetti estranei all'impresa



N.B. le responsabilità di tipo
legale prevalgono
sull'obbligo di riservatezza

principio di revisione (ISA Italia) 240



PROCEDURE DI REVISIONE PARTICOLARI?

→ Visitare sedi aziendali o svolgere specifiche verifiche a sorpresa o senza preavviso. Ad esempio assistere all'inventario in sedi dell'impresa per le quali non era stata preannunciata la presenza del revisore, ovvero effettuando controlli di cassa ad una certa data e a sorpresa.

→ Modificare l'approccio di revisione nell'anno in corso, ad esempio, in aggiunta all'invio della conferma scritta, contattare verbalmente i principali clienti e fornitori; trasmettere le richieste di conferme ad uno specifico soggetto all'interno dell'organizzazione o cercare ulteriori e diverse informazioni.

→ Eseguire un riesame dettagliato delle scritture di rettifica trimestrali o di fine esercizio dell'impresa ed esaminare con attenzione quelle che appaiono inusuali per la loro natura o per il loro ammontare.

principio di revisione (ISA Italia) 240



PROCEDURE DI REVISIONE PARTICOLARI?

→ Con riferimento ai ricavi, svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità utilizzando dati disaggregati, ad esempio confrontando i ricavi per mese, per linee di prodotto o per settori di attività relativi al periodo amministrativo in esame con dati omogenei relativi a periodi amministrativi precedenti.

→ Ottenere conferma dai clienti di alcune condizioni contrattuali rilevanti, dell'assenza di accordi "a latere".

Ad esempio i criteri di accettazione, i termini di consegna e di pagamento, l'assenza di obblighi futuri o continuativi del venditore, il diritto di reso delle merci, le quantità garantite di rivendita, nonché le regole di annullamento e di rimborso sono spesso rilevanti in queste circostanze

principio di revisione (ISA Italia) 240



PROCEDURE DI REVISIONE PARTICOLARI?

Con riferimento alle appropriazioni indebite:

- Eseguire la conta di cassa e dei titoli alla fine del periodo amministrativo o in prossimità della stessa;
- Eseguire la richiesta ai clienti di una conferma diretta circa i movimenti del conto (comprese le informazioni sulle note di accredito, sui resi su vendite e sulle date nelle quali sono stati effettuati i pagamenti) per il periodo soggetto a revisione;
- Eseguire l'analisi dei recuperi su crediti stralciati;
- Eseguire l'analisi delle differenze inventariali per sede o per tipo di prodotto;
- Eseguire il confronto dei principali indici connessi alle rimanenze con quelli prevalenti nel settore

principio di revisione (ISA Italia) 240



Frodi e parti correlate:

Logica economica delle operazioni significative - Paragrafo 33

A prescindere dalla valutazione del revisore sul rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione, il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione per:

...

c) per le operazioni significative che esulino dal normale svolgimento dell'attività aziendale, ovvero che altrimenti sembrano inusuali data la comprensione acquisita dal revisore dell'impresa e del contesto in cui opera, nonché delle altre informazioni ottenute nel corso della revisione, il revisore deve valutare se la logica economica sottostante alle operazioni (o la sua eventuale assenza) suggerisce che le operazioni siano state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni e di attività dell'impresa

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **Frodi e parti correlate:**
- (paragrafo A49):
- Tra gli indicatori che possono suggerire che operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale, o che per altre circostanze appaiono inusuali, siano state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa, rientrano
- ...
- per le operazioni significative che esulino dal normale svolgimento dell'attività le operazioni che coinvolgono parti correlate non consolidate, ivi incluse eventuali imprese a destinazione specifica, non sono state adeguatamente riesaminate o approvate dai responsabili delle attività di governance dell'impresa;
- le operazioni coinvolgono parti correlate in precedenza non identificate come tali ovvero parti che non hanno la solidità o la forza economica necessaria per sostenere l'operazione senza l'assistenza dell'impresa sottoposta a revisione

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **Frodi e parti correlate**
- *Fattori di rischio:*
- *Occasioni*
- La natura del settore o dell'operatività dell'impresa offre occasioni per realizzare una falsa informativa finanziaria, che possono derivare da:
 - significative operazioni con parti correlate non rientranti nella attività ordinaria dell'impresa, oppure con imprese correlate non sottoposte a revisione contabile o assoggettate a revisione da parte di un altro soggetto;

principio di revisione (ISA Italia) 240



- **COSA VA NELLE CARTE DI LAVORO?**
- decisioni della discussione tra i membri del team di revisione
- rischi identificati e valutati di errori significativi
- risposte generali di revisione
- risultati delle procedure di revisione
- comunicazioni alla direzione, ai responsabili dell'attività di governance, alle autorità di vigilanza
- motivazioni delle conclusioni per cui la presunzione che vi sia un rischio di errori significativi correlato alla rilevazione dei ricavi non sia applicabile alle circostanze dell'incarico

PAUSA

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- Decreto legislativo applicativo dell'art. 19 della L. 5/3/2024, n. 21 (Legge Capitali)



- ***D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47***
- ***Entrata in vigore: 29 aprile 2026***

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Modifiche sui sistemi di amministrazione e controllo:**

Rimodulazione delle discipline di amministrazione e controllo alternativi al sistema tradizione nella prospettiva di una maggiore autonomia

2380 c.c.:

3 sistemi alternativi:

- *Sistema con il collegio sindacale*
- *Sistema con il consiglio di sorveglianza*
- *Sistema con il comitato per il controllo sulla gestione*
- *IL SISTEMA SI BASA SUL CONCETTO DI «ORGANO DI CONTROLLO»*

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Modifiche sui sistemi di amministrazione e controllo:**
- *Molte norme non vengono più riferiti al «collegio sindacale», ma all'«organo di controllo»*
- *La disciplina del collegio sindacale è quindi più scarna, con rimando alla più generale disciplina degli organo di controllo*
- **→ RISCrittura di tutti gli articoli sugli organi di controllo e sul collegio sindacale**

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



Nelle srl

Art. 2477 c.c.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- A) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- B) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- C) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



Nelle spa – 2396-quinquies e seguenti (per le non quotate)

- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, [ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni](#). E' fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi delle leggi speciali.
- L'organo di controllo riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-bis.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- ADEGUATI ASSETTI
- Art. 2086 c.c. nuovo secondo comma

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- Assetto organizzativo e amministrativo-contabile?
- Definizione
- Si può fare ricorso, alle norme di comportamento del collegio sindacale (NCCS) emesse a **dicembre 2024** dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec).

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- Assetto **organizzativo**
 - (i) Il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità,
 - (ii) Il complesso procedurale di controllo.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- Assetto **organizzativo**
- Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- Assetto **organizzativo**
- Il collegio sindacale vigila sul processo di valutazione da parte degli amministratori dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alla natura, alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche specifiche della società, verificando che sia idoneo a rilevare tempestivamente indizi di crisi e di perdita di continuità aziendale così da rendere possibile agli organi delegati (o all'organo di amministrazione) di adottare idonee misure per il superamento della crisi o il recupero della continuità.

Il collegio sindacale pone particolare attenzione

- alla completezza delle funzioni aziendali esistenti,
- alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni
- alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- Assetto **organizzativo**
- **REQUISITI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO**
 - ❑ Organizzazione gerarchica;
 - ❑ Redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
 - ❑ Esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- Assetto **organizzativo**

- **REQUISITI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO**

- ❑ Sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
- ❑ Esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- ❑ Presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- Assetto **organizzativo**
- Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell'assetto organizzativo, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di immediate azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico.
- Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.
- **Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.**

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- SISTEMA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
- L'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la **completezza, la correttezza e la tempestività** di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.
- Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:
 - la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
 - la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
 - la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **SISTEMA AMMINISTRATIVO - CONTABILE**
- In occasione dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, il collegio può richiedere informazioni in merito alle eventuali considerazioni formulate dal medesimo in ordine ai controlli informativi e organizzativi istituiti dalla società su cui il revisore abbia fatto affidamento

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Art. 2396-sexies**
Poteri dell'organo di controllo (*di tutti gli organi di controllo*)
- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione al presidente del consiglio, può altresì convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
- L'organo di controllo può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5).

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



Nccs – dicembre 2024 norma 6.2 (*Da riadattare dopo la riforma*)

Il collegio sindacale, quando riscontra fatti determinanti:

- Violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione;
- Inadeguatezza dell'assetto organizzativo, dell'assetto amministrativo-contabile, anche rispetto alla capacità di rilevare tempestivamente indizi di crisi o segnali e circostanze in cui la continuità aziendale sia messa in pericolo;
- Irregolarità nella gestione;
- Assenza di informazioni particolarmente rilevanti;

ne dà tempestiva notizia all'organo amministrativo, perché siano adottate le opportune azioni correttive, delle quali il collegio monitora l'attuazione e l'efficacia.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Nccs – dicembre 2024 norma 6.2**
- Nel caso in cui gli amministratori non pongano rimedio ai fatti riscontrati, il collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell'assemblea dei soci, durante la quale il Collegio presenta apposita relazione ai soci da depositare possibilmente tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il collegio può anche relazionare verbalmente direttamente nel corso dell'assemblea.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Nccs – dicembre 2024 norma 6.2**
- In caso di inerzia, qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale provvede direttamente alla convocazione dell'assemblea dei soci, presentando sue conclusioni e proposte attraverso una relazione ai soci da depositare possibilmente prima di quello fissato per l'assemblea ovvero, qualora lo richiedano specifici motivi di opportunità, direttamente in assemblea.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Art. 2396-octies**
Riunioni dell'organo di controllo
- L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni **novanta giorni**. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.
- Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
- L'organo di controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Art. 2396-terdecies**
Azione sociale di responsabilità
- L'azione di responsabilità può essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Art. 2403-bis.**
- **Poteri del collegio sindacale**
- I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo
- Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2396-septies.
- L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Art. 2396-ter**
Denuncia all'organo di controllo
- Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia e riferirne all'assemblea.
- Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì convocare l'assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **NCCS – norma 6.3**

Nel caso in cui un socio o più soci denunzino fatti censurabili al collegio sindacale, i sindaci devono tempestivamente esaminare la denuncia al fine di valutarne la fondatezza.

- Se la denuncia appare fondata, il collegio svolge le necessarie indagini, dedicandovi tempo e risorse adeguate rispetto alle verifiche da effettuare e alle proprie capacità, se del caso avvalendosi della funzione di *internal auditing*, ove esistente.

- Il collegio sindacale indaga sui fatti denunciati in modo da poter formulare conclusioni su di essi, non potendosi limitare a riscontrare l'indicazione di fatti astratti di rilevante gravità per farne discendere l'informativa nella prima assemblea utile o una specifica convocazione.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **NCCS – norma 6,3**
Laddove necessario od opportuno, il collegio sindacale richiede agli amministratori di intervenire perché adottino gli opportuni provvedimenti.
- Qualora ciò non avvenga ovvero anche in caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale, in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità e qualora vi sia urgente necessità di provvedere, procede alla convocazione dell'assemblea alla quale presenta una propria circostanziata relazione sulle indagini svolte e i relativi riscontri.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **NCCS - Norma 9.1. Attività in caso di omissioni degli amministratori**
- In caso di inerzia o di omissioni degli amministratori, i sindaci sono chiamati a:
 - Convocare l'assemblea dei soci
 - Presentare al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società;
 - Eseguire le pubblicazioni previste dalla legge.
- Le pubblicazioni da eseguire presso l'ufficio del registro delle imprese – sono relative a denunce, comunicazioni o depositi previsti dalla legge – devono essere effettuate dal collegio sindacale quando non siano state eseguite dagli amministratori o siano state eseguite in modo incompleto.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **NCCS - Norma 9.1. Attività in caso di omissione degli amministratori**
- Oltre alle situazioni contemplate nell'art. 2386 c.c. relative a specifiche ipotesi di cessazione dell'intero organo di amministrazione, l'omissione degli amministratori e il potere vicario del collegio sindacale è contemplato nell'art. 2485, co. 2, c.c. in relazione all'omissione da parte degli amministratori degli adempimenti previsti al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società stabilite dall'art. 2484 c.c.: in tal caso, l'ordinamento prevede l'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria a seguito dell'istanza presentata dai singoli soci, amministratori, ovvero dal collegio sindacale.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Art. 2485. Obblighi degli amministratori.**
- Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
- Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori **ovvero dei sindaci**, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Norma 9.2. Attività in occasione della sostituzione degli amministratori**
Principi
- Il collegio sindacale convoca i soci per la nomina dell'organo di amministrazione quando vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori. Nei casi di impossibilità di adozione della relativa delibera/decisione, il collegio sindacale fa istanza al tribunale per l'accertamento della causa di scioglimento della società.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Norma 9.2. Attività in occasione della sostituzione degli amministratori**

- Nei casi di:

- decesso dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori;
- malattia che comporti l'impossibilità di amministrare in capo all'amministratore unico o tutti gli amministratori;
- cause di ineleggibilità sopravvenuta o di decadenza dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori;
- revoca assembleare dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori;
- arresto o reclusione dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori;
- presenza nello statuto della società di una clausola *simul stabunt simul cadent* che richieda l'applicazione dell'art. 2386, co. 5, c.c.;

il collegio sindacale esegue l'iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori, entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Norma 9.2. Attività in occasione della sostituzione degli amministratori**
- Il collegio sindacale convoca d'urgenza i soci, inserendo all'ordine del giorno la nomina del nuovo organo di amministrazione.
- **Il collegio sindacale, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione con l'obiettivo finalizzato alla conservazione del patrimonio sociale e alla salvaguardia della continuità aziendale, dando attuazione, se del caso, agli obiettivi predefiniti e programmati dall'organo di amministrazione venuto a cessare.**

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Art. 2446.**
- **Riduzione del capitale per perdite.**
- Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, **e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza**, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Art. 2446.**
- **Riduzione del capitale per perdite.**
- Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Art. 2447.**
- **Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.**
- Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **(NUOVO art. 25- octies CCII)**
- **L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.**
- La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
- In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **(NUOVO art. 25- octies)**
- La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- **La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione**

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **60 GIORNI DALLA CONOSCENZA**

MA

Collegio sindacale:

2396-octies c.c., primo comma:

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni
novanta giorni

Quindi in via pratica, sia il collegio sindacale che il revisore devono acquisire informazioni concernenti i segnali o la situazione della società con periodicità inferiore a 60 giorni → soluzione ottimale: verifiche mensili dei segnali e della sostenibilità dei debiti

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



2396-quater. *Denunzia al tribunale*

Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali minori di partecipazione.

*Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, **puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti**, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.*

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



2396-quater. *Denunzia al tribunale*

- *Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se gli amministratori sono sostituiti con soggetti di adeguata professionalita', che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita' compiute. Il tribunale puo' subordinare la sospensione del procedimento anche alla sostituzione dei componenti dell'organo di controllo.*
- *Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. **Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed eventualmente anche i componenti dell'organo di controllo e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.***

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



2396-quater. *Denunzia al tribunale*

- *L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.*
- *Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e componenti dell'organo di controllo o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.*
- ***I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta dell'organo di controllo nonche', nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.***

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



Tribunale di Cagliari – decreto 19/1/2022

Assenza di adeguati assetti → grave irregolarità → procedura art. 2409 cc
→ ispezione giudiziale ed eventuale amministrazione giudiziale

Ritiene il Tribunale che l'assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenti una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata.

La giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario (Tribunale Milano 18 ottobre 2019; Tribunale Roma 15.9.2020).

Ritiene il Tribunale che altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune.

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



Giurisprudenza sugli adeguati assetti

Principio della business judgement rule:

deve escludersi la sindacabilità del giudice nel merito delle scelte gestorie, con particolare riguardo alla valutazione della convenienza, dell'economicità e/o della remuneratività delle stesse; ciò anche in considerazione del fatto che l'organo amministrativo non assume alcun obbligo circa l'effettivo "successo economico" della società.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che può applicarsi solo alle **decisioni adottate a determinate condizioni**, tra cui **l'assenza di conflitti d'interessi, la buona fede, la diligenza e (in particolare) la ragionevolezza**.

Di conseguenza – pur rimanendo esclusa la sindacabilità delle scelte (in sé), anche qualora rivelatesi inopportune sotto il punto di vista economico – il giudice è chiamato a valutare nel merito **il processo decisionale**, seguito dagli amministratori, nell'adozione degli atti contestati; ciò al fine di determinare se gli stessi abbiano superato i suddetti limiti, compiendo scelte irragionevoli, sconsiderate o imprudenti senza averne preventivamente ponderato i rischi e/o adottato le opportune cautele.

(ad esempio: Corte di Cassazione - ordinanza 6925 del 15/3/2025)

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Giurisprudenza sugli adeguati assetti**
- *Tribunale di Venezia, 26 agosto 2025.*
- “La discrezionalità dell'amministratore, che pure è ampia nell'ambito delle scelte gestionali volte ad imprimere ad una data impresa una data struttura organizzativa, trova dunque un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a consentire all'imprenditore di constatare i segnali rivelatori di uno stato di crisi o pre-crisi, ed un ulteriore importante limite nell'obbligo di attivarsi per l'adozione di uno strumento regolatore della crisi, ove ne ricorrano i presupposti.
- L'amministratore che non predisponga gli assetti organizzativi o contabili adeguati alla struttura e alle dimensioni dell'impresa o che ignori i segnali della crisi commette dunque una violazione gestoria, che può costituire fonte di responsabilità, che certamente lo espone al rischio di iniziative processuali di reazione da parte della società o dei soggetti legittimati».

Il collegio sindacale dopo la miniriforma



- **Giurisprudenza sugli adeguati assetti**
- *Tribunale di Venezia, 26 agosto 2025.*
- **“Se, infatti, certamente non può attribuirsi all'amministratore la responsabilità per avere adottato delle scelte imprenditoriali rivelatesi *ex post* inadeguate, e nemmeno ogni insuccesso economico, gli si può al contrario imputare il non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione *ex ante*, i segnali di una crisi o di una precrisi in atto”.**

• **RESPONSABILITA' DEI SINDACI**

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno

(NUOVO ART. 2407 C.C.)

- **RESPONSABILITA' DEI SINDACI (NUOVO ART. 2407 C.C.) – CRITICITA'**

- La seconda problematica è la questione degli scaglioni dei multipli.

Gli scaglioni dovrebbero funzionare infatti come le aliquote fiscali, per non giungere all'assurdo che, se gli importi fossero considerati in via assoluta, un sindaco che ha percepito un compenso di Euro 10.000 finisce per rischiare Euro 150.000 e cioè più di un sindaco che ha percepito un compenso di Euro 11.000, che rischia al massimo Euro 132.000.

- **RESPONSABILITA' DEI SINDACI (NUOVO ART. 2407 C.C.) – CRITICITA'**

- La giurisprudenza potrà poi formarsi sulla espressione letterale “*compensi percepiti*”.
- E' purtroppo ricorrente l'ipotesi di società soprattutto in crisi, che non pagano i compensi agli organi di controllo: se quindi il compenso percepito è zero, anche l'importo massimo di risarcimento è zero?
- Oppure i tribunali riferiranno l'importo del risarcimento al compenso stabilito dall'assemblea?

- **RESPONSABILITA' DEI SINDACI (NUOVO ART. 2407 C.C.) – CRITICITA'**

- Anche sul **termine prescrizione** potrebbero sorgere dei problemi, se ci si ferma alla lettera della legge.

La prescrizione decorre dalla data di deposito della relazione annuale. Ma se, in ipotesi, il collegio sindacale si dimette prima della predisposizione della relazione, magari proprio perché constatata la presenza di rilevanti problematiche nella conduzione della società, la decorrenza del periodo quinquennale a quale data potrà fare riferimento? Un'ipotesi potrebbe essere quella della data in cui i sindaci hanno tenuto il comportamento commissivo o omissivo, che è individuato dal tribunale come colposo. Ma anche questa criticità verrà piano piano risolta dalle pronunce dei tribunali.

- **RESPONSABILITA' DEI SINDACI (NUOVO ART. 2407 C.C.) – CRITICITA'**

- La prima problematica è chiaramente quella inerente l'applicazione della nuova disciplina ai giudizi in corso. La disparità tra sindaci che, per la medesima circostanza, con la norma previgente rischiano di completare un processo con un risarcimento milionario e con la nuova norma rischiano un importo tutto sommato limitato è alquanto frustrante.

- **RESPONSABILITA' DEI SINDACI (NUOVO ART. 2407 C.C.)**

Norma retroattiva?

- Tribunale Sez. spec. Impresa - Bari, 24/4/2025, ha stabilito che *“pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale che preveda la retroattività della legge in generale e di tale previsione normativa, diversamente dalla portata della nonna relativa alla decorrenza della prescrizione di cui si è detto in precedenza (novellato art. 2407 co. 3 c.c.), si ritiene che il nuovo testo del comma 2 dell'art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento”*.

- **RESPONSABILITA' DEI SINDACI** (NUOVO ART. 2407 C.C.)

Norma retroattiva?

- In posizione contraria alla retroattività invece il Tribunale di Venezia (4/7/2025) e il Tribunale di Roma (19/6/2025), che invece ritengono che le limitazioni siano previste da una norma sostanziale e non processuale e la irretroattività è quindi in ossequio all'articolo 11 delle preleggi.

- **RESPONSABILITA' DEI SINDACI** (NUOVO ART. 2407 C.C.)
- **Norma retroattiva?**
- In data 22 gennaio 2026, sono stati pubblicati due provvedimenti “gemelli” della Corte di Cassazione (sentenza n. 1390/2026 e ordinanza n. 1392/2026) che hanno escluso l’applicazione retroattiva della nuova disposizione.

- **RESPONSABILITA' DEI SINDACI (NUOVO ART. 2407 C.C.)**

- **Norma retroattiva?**

- *“Il diritto al risarcimento matura in capo alla società (e, di riflesso, ai suoi creditori) già in forza del pregiudizio, di natura patrimoniale, che l’inadempimento del sindaco (in via esclusiva o in concorso con gli amministratori) abbia arrecato al patrimonio sociale, e come tale – in mancanza di una norma che inequivocabilmente e ragionevolmente disponga il contrario – va assoggettato alla normativa in quel momento in vigore non solo per l’individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, ma anche per la determinazione della sua dimensione quantitativa, ivi compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile”.*

- **RESPONSABILITA' DEI SINDACI (NUOVO ART. 2407 C.C.)**
- **Norma retroattiva? CASSAZIONE**
- Quindi la nuova norma si applica ai comportamenti tenuti DOPO l'entrata in vigore della riforma
- *«La corte, quindi, in aggiunta all'affermata inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale proposta, ritiene utile l'enunciazione, a norma dell'art. 363 c.P.C., Del seguente principio di diritto: “la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2°, c.C., Nel testo introdotto dalla l. N. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.*

- **Art. 151.2 (Responsabilita' dei componenti del collegio sindacale).**
- *In vigore dal 29/04/2026*
- *Modificato da: Decreto legislativo del 27/03/2026 n. 47 Articolo 6*
- 1. I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita' ai doveri inerenti al loro incarico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle societa' italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.

IL SINDACO – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

123

- **Art. 154 comma 1 TUF**
- . Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli... 2407, secondo comma, ...

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

124

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, co. 2, c.C.

Ai soci della società [xyz] s.P.A. [S.R.L.]

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 la nostra (mia) attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti vi portiamo (porto) a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al vostro esame il bilancio d'esercizio della [xyz] s.P.A. [S.R.L.] Al 31.12.2025, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di euro [...]. il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge (ovvero con il nostro (mio) assenso, in deroga al termine di cui all'art. 2429 c.C.).

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

125

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, co. 2, c.C.**
- Il collegio sindacale (il sindaco unico) non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste nella norma 3.8. Delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti [...] ci (mi) ha consegnato la propria relazione datata [...] contenente un giudizio senza modifica.
- Pertanto, da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio al 31.12.2025 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della vostra società ed è stato redatto in conformità alla normativa che ne disciplina la redazione

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

126

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, c.C.**
- **Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**
- Abbiamo (ho) vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
- Abbiamo (ho) partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione [in alternativa: abbiamo (ho) partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati (mi sono incontrato) periodicamente con l'amministratore unico] e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo (non ho) rilievi particolari da segnalare.

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

127

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.**
- **Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**
- Abbiamo (ho) acquisito dall'organo di amministrazione [nel caso di amministratore unico: attraverso risposte scritte, nel corso delle riunioni del collegio, e/o attraverso la lettura delle determinate dello stesso] con adeguato anticipo e anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società [e dalle sue controllate] e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo (non ho) osservazioni particolari da riferire.
- [Oppure:
- Non sono state fornite con adeguato anticipo, e neppure durante le riunioni dell'organo di amministrazione, le opportune e complete informazioni relative alle deliberazioni assunte, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società, come più volte segnalato nei verbali periodici del collegio sindacale e al presidente del cda nel corso delle riunioni di quest'ultimo. Tale modalità operativa - si segnala ai soci - rende difficoltoso al collegio sindacale (al sindaco unico) porre in essere i controlli cui esso è tenuto in merito alla corretta gestione della società].
- [O ancora:
- Nel (i) verbale (i) del cda del ____ non sono state correttamente riportate le dichiarazioni o le osservazioni del collegio sindacale (sindaco unico). Il collegio sindacale (sindaco unico) ha provveduto celermente a inviare apposita (e) PEC al presidente e al segretario del cda contenente (i) le proprie difformi posizioni, espresse in consiglio, non risultanti dal verbale. Il collegio sindacale (il sindaco unico) non ha, a tal riguardo, provveduto alla convocazione dell'assemblea per i seguenti motivi: *(precisare le motivazioni)*

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

128

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.**
- **Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**
- [*Eventualmente:*
- Abbiamo (ho) incontrato i sindaci [il sindaco unico] delle società controllate (oppure: abbiamo (ho) scambiato informazioni con i sindaci [il sindaco unico] delle società controllate _____) e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione (*oppure: sono emersi dati e informazioni rilevanti riguardanti: precisare la fattispecie*)].
- Con il soggetto incaricato della revisione legale abbiamo (ho) scambiato tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

129

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.**
- **Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**
- [Abbiamo [ho] vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, [nonché, ove rilevante, sulle misure adottate dall'organo amministrativo (amministratore unico) (amministratore delegato) per fronteggiare eventuali situazioni di criticità riscontrate nel corso dell'esercizio con riferimento a ...] anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; a tale riguardo, non abbiamo (non ho) osservazioni particolari da riferire.
- Abbiamo (ho) vigilato, per quanto di nostra (mia) competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali; a tale riguardo, non abbiamo (ho) osservazioni particolari da riferire.

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

130

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.**
- **Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**
- [Solo per le società che hanno istituito l'organismo di vigilanza composto da persone diverse dai membri del collegio sindacale: abbiamo (ho) incontrato l'organismo di vigilanza (oppure: abbiamo (ho) preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; oppure: abbiamo (ho) acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza) e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione (oppure: sono emerse criticità riguardanti: precisare la fattispecie)]
- Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c. o ex art. 2409 c.c.

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

131

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.**
- **Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**
- [Non abbiamo (ho) effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
- Non abbiamo (ho) ricevuto segnalazioni da parte del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
- Non abbiamo (ho) ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui art. 25-*novies* d.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
- [In alternativa:
- 1. Segnalazione all'organo di amministrazione effettuata ai sensi dell'art. 25-*octies* d.Lgs. 12 gennaio 2019.
- In data [...], all'esito dello scambio di informazioni intrattenuto con il soggetto incaricato della revisione legale al fine della condivisione degli esiti delle verifiche effettuate ciascuno nell'esercizio della rispettiva funzione, abbiamo (ho) segnalato via pec (o tramite altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione) all'organo di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 le seguenti condizioni: _____ (indicare la ricorrenza dei presupposti di crisi o di insolvenza che hanno determinato la segnalazione). La segnalazione è stata trasmessa in conoscenza al soggetto incaricato della revisione legale tramite PEC (o tramite altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione).

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

132

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.**
- **Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**
- [Segnalazioni da parte del revisore...]
- Segnalazioni da parte dei creditori pubblici effettuate ai sensi dell'art. 25-novies d.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14.
- In data [...], il _____ (*indicare creditore pubblico: agenzia delle entrate, agenzia delle entrate-riscossione, inps, inail*) con pec (o con raccomandata con avviso di ricevimento n. __) Ha segnalato al presidente del collegio sindacale (in caso di sindaco unico di s.R.L.: Mi ha segnalato) la seguente esposizione debitoria della società: _____ (*indicare*).
- A seguito della segnalazione di _____ , _____ con verbale del _____ , abbiamo (ho) assunto le seguenti deliberazioni: (*specificare*

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

133

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

[Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale (sindaco unico) pareri e osservazioni previsti dalla legge.

[*Oppure:*

Il collegio sindacale (il sindaco unico) ha emesso apposito parere in merito a _____, in data [...];

[*oppure:*

Il collegio sindacale (il sindaco unico) ha rilasciato la proposta motivata per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi _____;

[*oppure:*

Il collegio sindacale (il sindaco unico) ha formulato osservazioni in merito a _____ in data [...];

[*oppure:*

Il collegio sindacale (il sindaco unico) ha approvato la delibera di cooptazione dell'amministratore _____ (degli amministratori____) in data [...].

[*oppure, in caso di perdite rilevanti emerse nel corso dell'esercizio:*

Abbiamo (ho) predisposto le osservazioni di nostra (mia) competenza ai sensi dell'art. 2446, co. 1, c.C. [O ai sensi dell'art. 2482-bis, co. 2, c.C.], Alla relazione formulata dagli amministratori, prendendo atto dei suoi contenuti].

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

134

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi [ulteriori rispetto a quelli già evidenziati] tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

In merito a ulteriori situazioni che, se verificatesi, devono essere trascritte nella relazione dei sindaci si evidenziano, tra l'altro:

- Eventuali impugnative di delibere del comitato esecutivo, del cda (ex art. 2388 c.C.), Dell'assemblea (ex artt. 2377 c.C., 2379 e 2479-ter c.C.) E il loro eventuale esito giudiziale;
- Eventuali situazioni in cui, a seguito della cessazione dell'intero cda il collegio sindacale ha esercitato funzioni vicarie, indicando il periodo in cui tale funzione è stata espletata (art. 2386, co. 5, c.C.);
- Eventuali istanze al tribunale per intervenute cause di liquidazione, non accertate dagli amministratori (ex art. 2485, co. 2, c.C.);
- Eventuali frodi o sospetti di frodi;
- Decesso o incapacità di agire, nelle società unipersonali del socio unico, o dell'amministratore socio unico;
- Intervenuti mutamenti di cariche sociali, deleghe e funzioni all'interno del cda (es. Modifiche e sostituzione del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore delegato, dei componenti del comitato esecutivo);
- provvedimenti rilevanti, secondo una professionale valutazione del collegio sindacale, dell'autorità giudiziaria o amministrativa nei confronti della società.

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

135

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo (ho) verificato che gli amministratori (l'amministratore unico) hanno (ha) dichiarato la conformità alle norme di riferimento che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio.

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale, "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della [xyz] al 31.12.2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".

Per quanto a nostra (mia) conoscenza, gli amministratori (l'amministratore unico), nella redazione del bilancio, non hanno (ha) derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.C..

(Eventualmente: ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.C. Abbiamo (ho) espresso il nostro (mio) consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € [...], costi di sviluppo per € [...]).

(eventualmente: ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.C. Abbiamo (ho) espresso il nostro (mio) consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € [...]).

(eventualmente: I soci, con lettera del [...]/.../2025], hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.C. Per il deposito della presente relazione, sollevandoci (sollevandomi) da qualsiasi contestazione].

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

136

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Considerando le risultanze dell'attività da noi (me) svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rileviamo (non rilevo) motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dagli amministratori.

[*Eventualmente:*

Il collegio sindacale (il sindaco unico) rileva che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia perdite rilevanti e che gli amministratori in un apposito paragrafo della relazione sulla gestione (ovvero della nota integrativa per le società non tenuta alla predisposizione della stessa) hanno indicato le ragioni per cui hanno ritenuto di richiedere all'assemblea di assumere fin d'ora i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.C. (Ovvero, in caso di s.R.L., Di cui all'art. 2482-bis c.C.) O di cui all'art. 2447 c.C. (Ovvero, in caso di s.R.L., Di cui all'art. 2482-ter c.C.)].

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

137

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

[Nel caso in cui la società abbia deliberato di fruire delle sospensioni previste dall'art. 6 d.L. 8 aprile 2020, n. 23:

Avendo riportato la società perdite rilevanti nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 il collegio sindacale (il sindaco unico) prende atto che la società ha deliberato in data ____ le sospensioni previste dall'art. 6 d.L. 8 aprile 2020 n. 23, rinviando l'adozione degli opportuni provvedimenti al quinquennio successivo a quello di emersione della perdita, per cui alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025. Abbiamo (ho) dunque verificato che, conformemente alla pianificazione programmata dall'organo di amministrazione, le perdite allora "sterilizzate" sono state interamente coperte tramite _____ (indicare modalità tramite cui le perdite oggetto della precedente sterilizzazione, perché emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, sono state integralmente coperte nel corso del quinquennio di riferimento)

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

138

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

[Avendo riportato la società *perdite rilevanti emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre*____ (indicare 2021 e/o 2022), il collegio sindacale (il sindaco unico) prende atto che la società ha deliberato, per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre _____ (indicare 2021 e /o 2022), le sospensioni previste dall'art. 6 d.L. 8 aprile 2020 n. 23, rinviando l'adozione degli opportuni provvedimenti al quinquennio successivo a quello di emersione della perdita, per cui alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio _____ (indicare). Abbiamo

(Ho) verificato che il prospetto della nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio 2025 fornisce, ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.L. 8 aprile 2020, n. 23, distinta evidenza delle perdite rilevanti emerse corso dell'esercizio 2021 e/o nel corso dell'esercizio 2022, con specificazione della loro origine e del loro ammontare, nonché delle movimentazioni, intervenute nel corso _____ (dell'esercizio o degli esercizi, a seconda che si tratti di perdita relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, o di perdita relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 o di perdite relative a ciascuno dei due predetti esercizi). Abbiamo (ho) esaminato i provvedimenti assunti dall'organo di amministrazione nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, a seguito della pianificazione quinquennale dallo stesso programmata per la copertura delle perdite precedentemente sterilizzate e /o la ricostituzione del capitale sociale e, a tal fine, abbiamo scambiato informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, con cadenza periodica di __ (indicare la tempistica dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale), che ha rilevato quanto segue: _____ (evidenziare se è stato verificato che dalla pianificazione adottata emerge la recuperabilità dell'equilibrio di cassa].

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

139

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, co. 2, c.C.**
- Il Collegio sindacale (Il Sindaco unico) concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dagli amministratori nella nota integrativa.
- *E' evidente che le conclusioni in merito all'approvazione del bilancio varieranno laddove il revisore emetta un giudizio con modifica*